



Area Attività Produttive e Servizi per il Cittadino

Ufficio Commercio

🕒 *Orario di apertura: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, Martedì dalle ore 15.30 alle 18.45* / ☎ 045.6268475 – Fax 045.6260473

Da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita

Al Comune di AFFI (VR)

Comunicazione **VENDITA DI LIQUIDAZIONE** – ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D. Lgs. 31.03.1998, e della DGRV n. 3516 del 06 novembre 2007

Il/La sottoscritto/a _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ via / piazza _____

Codice Fiscale _____, nella sua qualità di:

legale rappresentante della Società _____ P.IVA

_____ ;

titolare dell'omonima ditta individuale, avente P.IVA _____;

amministratore;

preposto alla gestione;

dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio in sede fissa dei prodotti compresi nel settore merceologico alimentare / non alimentare, posto nei locali di _____;

di cui

all'autorizzazione n. _____ del _____;

alla comunicazione acquisita dal Comune con prot. n. _____ del _____;

COMUNICA

l'effettuazione di una vendita di liquidazione nel periodo dal _____ al _____(1)
per

cessazione dell'attività commerciale;

cessione dell'azienda;

trasferimento dell'azienda in altri locali;

trasformazione o rinnovo dei locali;

DICHIARA DI

aver ottenuto autorizzazione / concessione edilizia n. _____ del _____;

aver presentato dichiarazione di inizio attività dei lavori in data _____;

trasferimento dell'azienda in altri locali, COMUNICAZIONE PROT. N. _____;

effettuare lavori consistenti in :

che non richiedono alcuna autorizzazione edilizia e che comportano il totale svuotamento del locale di vendita;

cessazione dell'affittanza di azienda, atto notarile

_____;

SI IMPEGNA

- a comunicare al Comune la chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, par al tempo necessario per eseguire i lavori e comunque per almeno sette (7) giorni (in caso di rinnovo o trasformazione dei locali);
- a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione, mediante l'introduzione di articoli dello stesso genere di quelli posti in liquidazione.

ALLEGATI

copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, in caso di cessazione dell'attività e / o trasferimento dell'azienda in altri locali:

copia del contratto o dell'atto comprovante la cessazione dell'affittanza dell'azienda;

copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato, in caso di cessione dell'azienda;

dettagliato inventario della merce, in caso di rinnovo o di trasformazione dei locali;

Affi, li _____

Firma

(1) La durata massima delle vendite di liquidazione è di 6 settimane in un anno.

PUBBLICITA' DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione di "vendita di liquidazione".

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.